

- (10) Detti ostacoli dovrebbero quindi essere eliminati e a questo scopo l'immissione in libera pratica, la commercializzazione e la lavorazione di sigarette dovrebbero formare oggetto di norme comuni riguardanti non soltanto il catrame, ma anche i livelli massimi di nicotina e di monossido di carbonio.
- (11) La presente direttiva avrà ripercussioni anche sui prodotti del tabacco esportati dalla Comunità europea. Il regime di esportazione rientra nella politica commerciale comune. In virtù dell'articolo 152, paragrafo 1, del trattato e alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, le disposizioni sanitarie devono essere parte integrante delle altre politiche della Comunità. Si dovrebbero adottare norme per assicurare che non siano pregiudicate le disposizioni del mercato interno.
- (12) Le disposizioni della presente direttiva non inficiano le norme comunitarie che disciplinano l'impiego e l'etichettatura degli organismi geneticamente modificati.
- (13) La definizione di norme internazionali applicabili ai prodotti del tabacco è uno dei temi dei negoziati volti ad elaborare una convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per la lotta al tabagismo.
- (14) Per la misurazione del tenore di catrame, nicotina e monossido di carbonio delle sigarette si deve fare riferimento alle norme ISO 4387, ISO 10315 e ISO 8454 che sono le sole norme internazionalmente riconosciute, fermo restando che la ricerca e il progresso tecnico, da promuovere ulteriormente, dovrebbero permettere di elaborare e di utilizzare metodi di misurazione più precisi ed affidabili per i tenori delle sigarette e di elaborare metodi di misurazione per gli altri prodotti del tabacco.
- (15) Non esistono norme o test concordati a livello internazionale per quantificare e valutare il tenore dei componenti del fumo di sigaretta diversi da catrame, nicotina e monossido di carbonio. È quindi necessario prevedere una procedura per la definizione di tali norme in consultazione con l'Organizzazione internazionale per la standardizzazione.
- (16) La direttiva 90/239/CEE, tenuto conto di particolari difficoltà socioeconomiche, ha accordato alla Repubblica ellenica una proroga dei termini per l'applicazione del tenore massimo in catrame. Tale proroga dovrebbe essere mantenuta per il periodo previsto.
- (17) L'applicazione di valori limite per il tenore di catrame, la nicotina e il monossido di carbonio alle sigarette esportate dovrebbe essere oggetto di accordi transitori così da disporre di un maggior lasso di tempo per modificare le specifiche del prodotto e tener conto della fissazione di norme concordate a livello internazionale.
- (18) Periodi transitori dovrebbero essere concessi in relazione ad altre disposizioni della presente direttiva per consentire le necessarie modifiche nella produzione e per lo smaltimento delle scorte, in particolare per i prodotti diversi dalle sigarette. Dovrebbe essere consentito usare etichette inamovibili per facilitare l'introduzione dei requisiti di etichettatura previsti dalla presente direttiva.
- (19) La presentazione delle etichette di precauzione e l'indicazione dei tenori continua a variare tra gli Stati membri. Di conseguenza i consumatori possono essere informati quanto ai rischi dei prodotti del tabacco meglio in uno Stato membro che in un altro. Tali disparità sono inaccettabili e possono ostacolare gli scambi e il funzionamento del mercato interno per quanto riguarda i prodotti del tabacco e pertanto dovrebbero essere eliminate. A tal fine occorre che la legislazione vigente sia rafforzata e chiarita, garantendo un alto livello di tutela della salute.
- (20) Occorre prevedere una marcatura delle partite di prodotti del tabacco in modo da garantire la tracciabilità dei prodotti a fini del controllo dell'osservanza delle disposizioni della presente direttiva.
- (21) I costi socioeconomici diretti e indiretti del tabagismo attivo e passivo dovranno essere regolarmente valutati e messi a disposizione del pubblico nel contesto di appropriati programmi comunitari.
- (22) Negli Stati membri esistono situazioni divergenti per quanto riguarda gli ingredienti e gli additivi utilizzati nella fabbricazione dei prodotti del tabacco. Un certo numero di Stati membri non dispone né di leggi né di accordi volontari su tali sostanze. Vari Stati membri nei quali tali leggi o accordi volontari esistono, non ricevono dai produttori di tabacco alcuna informazione marca per marca sulle quantità di tali ingredienti ed additivi, presenti in particolari prodotti del tabacco. Sarebbe opportuno procedere a un ravvicinamento delle norme applicabili in questo settore migliorando la trasparenza.
- (23) La mancanza di informazioni associata alla mancanza di dati tossicologici impedisce alle autorità responsabili negli Stati membri di valutare in modo significativo la tossicità e i rischi che i prodotti del tabacco comportano per la salute del consumatore. Tutto ciò è incompatibile con l'obbligo della Comunità di garantire un elevato livello di protezione della salute umana.
- (24) Gli Stati membri dovrebbero potere adottare norme più rigorose in materia di prodotti del tabacco, che essi ritengono necessarie per la protezione della salute, nella misura in cui ciò non rechi pregiudizio alle norme stabilite nella direttiva e fatte salve le disposizioni del trattato.
- (25) Nelle more dell'adozione dell'elenco comune degli ingredienti di cui all'articolo 11 bis, gli Stati membri possono vietare l'utilizzo di ingredienti che abbiano l'effetto di accrescere le proprietà tossicomanigene dei prodotti del tabacco, e ciò in quanto l'uso di tali sostanze può vanificare i valori limite imposti dalla presente direttiva per la nicotina.